



TRIBUNALE DI SIRACUSA

II SEZIONE CIVILE

Esecuzioni mobiliari

Il G.E.,

sciogliendo la riserva assunta nel procedimento n. 486/2017 R. Esec. Civ. promosso da [REDACTED]

A contro [REDACTED]

vista l'opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento di estinzione della procedura con istanza di revoca del detto provvedimento e di vendita della quota pignorata della società [REDACTED]

[REDACTED] in Liquidazione stante la manifestazione di interesse all'acquisto manifestata [REDACTED] [REDACTED] titolare del 25% delle quota della detta società;

ritenuto che, vista la manifestazione di interesse e in accoglimento dell'opposizione possa revocarsi il provvedimento di estinzione;

ritenuto che possa disporsi la vendita nelle forme di cui all'art. 2471 c.c. delegando all'uopo quale professionista delegato l'Avv. Girolamo Venturella;

ritenuto che la modalità di vendita telematica risulterebbe pregiudizievole per gli interessi dei creditori e per il sollecito svolgimento della procedura, tenuto conto del valore esiguo dei beni pignorati;

P.Q.M.

Visti gli artt. 530, 532 e 533 c.p.c.

Ordina la vendita delle quote di partecipazione societaria del debitore esecutato, fissando il prezzo minimo in € 500,00 e sino al raggiungimento dell'importo delle spese e dei crediti menzionati nell'art. 495, I comma, c.p.c., e affida le operazioni di vendita con incanto all'Avv. Girolamo Venturella, fissando il termine di giorni novanta, dalla comunicazione del presente provvedimento, per eseguire le operazioni di vendita.

Dispone che venga effettuata la pubblicità di cui all'art. 490 c.p.c. sul sito www.astegiudiziarie.it almeno dieci giorni prima della vendita.

preso atto, altresì, della circostanza per cui, a decorrere dal 20 febbraio 2018, è divenuta obbligatoria la pubblicità delle vendite dei beni immobili e dei beni mobili registrati sul portale delle vendite pubbliche, prevista dall'art. 490 co. I c.p.c. (ex art. 23, comma II, del d.l. n. 83/2015, conv. con modif. dalla l. n. 132/2015) e dall'art. 161 *quater* disp. att. c.p.c., **DISPONE** quanto segue:

1. la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche deve essere effettuata entro 30 giorni prima della data fissata per la vendita (mentre resta fermo il termine di dieci giorni già previsto per le altre formalità pubblicitarie); si rammenta che se tale pubblicazione non è effettuata, per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo, ai sensi dell'art. 631 *bis* c.p.c.;

2. la pubblicazione sul portale, previo pagamento del contributo, dovrà effettuarsi per tutti gli avvisi di vendita pubblicati dai professionisti delegati a partire dal 20 febbraio 2018, indipendentemente dal momento in cui è stata delegata l'attività di vendita;
3. ogni altra forma di pubblicità prevista nell'ordinanza di delega andrà comunque eseguita;
4. la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche presuppone il pagamento del contributo alla pubblicazione, che al momento è pari ad euro 100,00 per ogni lotto posto in vendita e va corrisposto per ogni tentativo di vendita (articolo 18bis d.P.R. n. 115/2002);
5. sia il previo pagamento del contributo sia la pubblicazione sono eseguiti a cura del professionista delegato alla vendita, nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali con delibera del 7 febbraio 2008;
6. i professionisti delegati dovranno procedere senza dilazione all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura, dotato di servizio 'home banking' consultivo e dispositivo e di servizio pagoPA o carta di credito o carta prepagata (ciò al fine di poter eseguire il pagamento del contributo di pubblicazione sul p.v.p.);
7. il creditore procedente è onerato a versare euro 500,00 sul suddetto conto, quale fondo spese per la pubblicazione degli avvisi sul p.v.p., entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; in caso di inadempimento da parte del creditore procedente, un ulteriore termine di giorni trenta è concesso ai creditori intervenuti titolari interessati alla prosecuzione della procedura; in difetto di tale versamento, decorsi giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento, il professionista delegato provvederà a segnalare l'inerzia al giudice dell'esecuzione, per le valutazioni inerenti la procedibilità;
8. in caso di esaurimento del suddetto fondo spese, sarà onere del professionista delegato richiedere al creditore procedente e ai creditori intervenuti titolari il versamento della provvista necessaria al pagamento del contributo (euro 100,00 per singolo lotto per tentativo), assegnando i suddetti termini di trenta giorni più ulteriori trenta, decorsi infruttuosamente i quali provvederà a riferire per iscritto al G.E., per le valutazioni relative alla procedibilità.

Dispone il versamento al Professionista delegato di un acconto sui compensi di € 1.000,00 posto a carico del creditore procedente con versamento nel suddetto conto e autorizzazione al successivo prelievo da parte del P.D..

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al debitore e alla società a cura del creditore procedente ai sensi dell'art. 2471 c.c.

Rinvia all'udienza del 23/09/2024 ore 10,30 per la verifica.

Si comunichi al creditore procedente e al professionista delegato.

Siracusa, 15/03/2024

Il Giudice dell'esecuzione

Dott.ssa Concita Cultrera